

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2022

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SILVESTRI, CECCHERINI, BEMPORAD, NAPOLI, MEZZA  
MARIA VITTORIA, LENOCI, CORTI, REGGIANI, DE  
PONTI, DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA, USVARDI,  
CIAMPAGLIA**

*Presentata il 14 novembre 1969*

### Istituzione e ordinamento del fondo di previdenza per gli agenti di cambio

ONOREVOLI COLLEGHI! — I liberi professionisti (avvocati e procuratori, notai, medici, veterinari, ostetriche, ingegneri ed architetti, geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, spedizionieri doganali) hanno ottenuto, con successivi provvedimenti legislativi, la creazione di enti previdenziali, alimentati con mezzi raccolti nell'ambito delle rispettive categorie ed in relazione alle attività dalle stesse esplicate.

Gli agenti di cambio rappresentano ormai una delle residue categorie di liberi professionisti prive di qualsiasi tutela previdenziale, il che costituisce quindi una ingiustificabile lacuna nell'odierno sistema nazionale caratterizzato, come è noto, dall'obiettivo di garantire all'intera collettività, ed in particolare al mondo del lavoro, inteso questo in tutte le sue manifestazioni, subordinate ed autonome, un trattamento di pensione per gli eventi dell'invalidità, della vecchiaia e della morte.

La presente proposta di legge, rispondendo alle vive esigenze della categoria, mira pertanto alla istituzione di un Fondo di previdenza a favore degli agenti di cambio.

In merito alle singole disposizioni del provvedimento si mette in risalto quanto segue:

#### CAPO I

#### DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL FONDO.

I primi due articoli stabiliscono la denominazione del Fondo al quale viene data personalità giuridica di diritto pubblico, la sede in Roma e il compito di attuare, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un trattamento di pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti.

L'articolo 3 dispone la obbligatoria iscrizione al Fondo di tutti gli agenti di cambio iscritti negli albi professionali e ne fissa la decorrenza dalla stessa data di iscrizione nei detti albi.

L'articolo 4 designa come organi del Fondo:  
il presidente,  
il consiglio di amministrazione,  
la giunta esecutiva e  
il collegio dei sindaci.

Va subito rilevato che non è stato previsto un comitato dei delegati, in considerazione della non rilevante entità numerica della categoria degli agenti di cambio e quindi per esigenze di economie di amministrazione.

Nei successivi articoli, da 5 a 11, vengono delineate le funzioni e la composizione dei singoli organi.

Il consiglio di amministrazione (articolo 6) è composto di cinque membri eletti, fra tutti gli iscritti, dal consiglio nazionale degli ordini. Il consiglio dura in carica tre anni (articolo 7), sue funzioni sono: elegge il presidente e il vice presidente, approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sugli investimenti patrimoniali, delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni, dispone i controlli sull'uso delle marche previdenziali, decide sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta esecutiva (articolo 8).

La giunta esecutiva (articoli 9 e 10) composta dal presidente, dal vice presidente e da un consigliere eletti dal consiglio nel proprio seno, è un organo eminentemente esecutivo del consiglio di amministrazione in materia soprattutto di impiego di fondi e di liquidazione delle pensioni. Predisporre altresì i bilanci preventivo e consuntivo per la successiva approvazione del consiglio.

Il collegio dei sindaci (articolo 11) è costituito da tre membri effettivi (e tre supplenti) rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro e gli iscritti al Fondo. Esso esamina i bilanci sui quali formula le proprie osservazioni, interviene alle sedute del consiglio e svolge le proprie funzioni in conformità con le disposizioni del codice civile.

## CAPO II

### FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL FONDO.

Gli articoli da 12 a 17 stabiliscono che le entrate del Fondo sono costituite: da un contributo individuale annuo a carico di ciascun iscritto, in misura pari a lire 60.000, da un contributo da corrispondere mediante applicazione di marche da lire 30 e da lire 10, da stamparsi a cura e spese del Fondo, sui fisati bollati per contratti di borsa, dai redditi del patrimonio e da oblazioni volontarie o altri eventuali proventi.

L'articolo 15 dispone la restituzione, su domanda degli interessati, dei contributi personali annui versati dagli iscritti che cessano di appartenere al Fondo, per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento del di-

ritto a pensione. Ovviamente, coloro che non si saranno avvalsi di tale facoltà conserveranno intatto il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del 70° anno di età sempre che ricorra nei loro confronti il requisito minimo di iscrizione richiesto per la detta pensione.

Per quanto concerne le marche in particolare dispone l'articolo 16 che la marca da lire 30 fissata per i contratti conclusi fra gli agenti è per intero a carico degli agenti stessi e che le marche da lire 10 fissate per i contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio nonché per tutti gli altri casi sono a carico dei contraenti.

Tale partecipazione da parte di terzi al finanziamento del Fondo trova riscontro — come è noto — nei confronti della generalità delle casse di liberi professionisti ed è contenuta, come vedesi, in limiti piuttosto modesti.

L'articolo 18 detta le norme per l'impiego dei fondi disponibili in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in titoli di istituti esercenti il credito fondiario o in fondi di investimento, e in beni immobili.

L'articolo 19 stabilisce che il contributo personale annuo può essere variato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, ove ciò si renda necessario in relazione all'andamento finanziario della gestione.

L'esercizio finanziario del Fondo inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno (articolo 20).

## CAPO III

### DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

Gli articoli da 21 a 26 disciplinano le prestazioni previdenziali del Fondo consistenti:

in una pensione di vecchiaia al compimento del settantesimo anno di età, dopo almeno venti anni di contribuzione, per un importo di lire 70.000 mensili, e con una maggiorazione del 5 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo in più dei venti, fino a raggiungere il limite massimo di lire 140.000 mensili (articolo 23);

in una pensione di invalidità in caso di inabilità assoluta e permanente all'esercizio professionale, per un importo pari a quello minimo della pensione di vecchiaia, salvo la maggiorazione del 5 per cento per l'eventuale periodo di iscrizione al Fondo eccedente i venti anni (articolo 24);

in una pensione indiretta o di reversibilità a favore della moglie e dei figli minorenni ed a carico, nonché dei figli maggiorenni e del marito inabili ed a carico, in misura pari al 60 per cento della pensione già in godimento o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso (articolo 26).

Nel provvedimento in esame sono state poi introdotte alcune norme transitorie che prevedono in particolare la facoltà per gli iscritti al Fondo di ottenere il riconoscimento di pregresse annualità di esercizio professionale ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, previo versamento di un contributo di lire 60.000 per ogni annualità (articolo 27). Ciò, al fine soprattutto di consentire in ogni caso ai vecchi agenti di cambio la possibilità di conseguire il diritto a pensione al compimento del 70° anno di età.

L'articolo 28 dispone che in sede di prima applicazione della legge il pagamento delle pensioni ha inizio, senza corresponsione di interessi sugli arretrati, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa. Ciò, al fine di consentire al Fondo all'inizio della sua attività il reperimento dei necessari mezzi finanziari per il pagamento delle pensioni.

Con uno studio tecnico-finanziario a parte è dimostrata la congruità delle entrate alle prestazioni previste dalla presente proposta di legge di cui attendiamo, onorevoli colleghi, la vostra approvazione.

#### PREVISIONE DEGLI ONERI E DEI MEZZI DI COPERTURA.

La previsione della spesa occorrente per il pagamento delle pensioni ordinarie è stata fatta tenendo presente l'età e l'anzianità di ciascun iscritto e considerando l'ipotesi che tutti gli iscritti riscattino le pregresse annualità di esercizio professionale avvalendosi delle norme transitorie di cui all'articolo 27 del progetto di legge. Si è fatta altresì e necessariamente l'ipotesi che tutti coloro che hanno raggiunto il 70° anno di età domandino la pensione ancorché si trovino nella condizione di poter continuare la propria attività in quanto nominati anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515. Per ciascun soggetto è stato calcolato l'onere della pensione attribuibile in base all'anzianità, dalla data in cui matura il diritto a pensione per tutta la durata della « vita media » attribuibile in relazione all'età e determinata in base alle tavole di mortalità ISTAT 1960-

1962 (che sono state recentemente pubblicate e che sono le più aggiornate esistenti).

Deve tenersi presente che, trattandosi di una categoria poco numerosa, possono riscontrarsi anomalie rispetto alla norma, tuttavia è da ritenere che i possibili scarti rispetto alla previsione siano contenuti in limiti non eccessivi e comunque coperti dai criteri di larghezza seguiti nel piano di finanziamento e delle economie realizzabili per il fatto che molti di coloro che possono continuare la professione anche dopo il 70° anno di età, si avvarranno di tale diritto per procrastinare il collocamento a riposo.

L'onere relativo alle pensioni di invalidità e di reversibilità è stato calcolato apportando una maggiorazione del 25 per cento a quello determinato per la concessione delle pensioni dirette. Nel complesso il carico annuale relativo al pagamento delle pensioni agli attuali iscritti è quello riportato nel prospetto allegato « A ».

I dati relativi agli anni dal 1970 al 1989 sono da considerare pressoché definitivi in quanto, in tale periodo, non possono sorgere nuovi carichi per agenti di cambio iscritti nell'albo dopo il 1970.

I dati dal 1990 in poi vengono riportati unicamente per evidenziare l'onere corrispondente all'attuale situazione dell'albo, ma è chiaro che nei successivi piani di previsione a tali dati andranno aggiunti i carichi relativi agli iscritti agli albi dopo il 1970.

Considerata la certezza (cui già si è accennato) degli oneri relativi al primo ventennio si è provveduto a calcolarne il valore attuale al 30 giugno 1970 allo scopo di poter stabilire la entrata media annua occorrente per la copertura della spesa indipendentemente dalle variazioni che si riscontrano da un anno all'altro. Il calcolo è stato eseguito tenendo presente l'interesse del 6 per cento e il totale è stato aumentato del 10 per cento per spese generali e di amministrazione.

Si è determinata così la somma che, se disponibile immediatamente, investita al 6 per cento, consentirebbe di fronteggiare gli oneri stessi per tutto il ventennio. Vedasi in proposito l'allegato « B ».

Poiché tale somma va effettivamente considerata disponibile per la parte corrispondente agli importi che gli iscritti verseranno per ottenere il riconoscimento dell'anzianità pregressa, si è calcolata la rata annua corrispondente alla somma residua, cioè alla somma non disponibile all'inizio della gestione del Fondo.

Come risulta dall'allegato « C » tale rata costante ammonta a circa 121,5 milioni.

Poiché le entrate previste dal progetto per il finanziamento del Fondo ammontano a circa 129 milioni all'anno resta un margine di 7,5 milioni che è da ritenere più che suffi-

ciente a coprire gli eventuali oneri derivanti da pensioni di reversibilità o di invalidità relative agli iscritti che subentreranno ai pensionati e ad altre eventuali spese che non hanno formato oggetto della previsione di cui all'allegato « A ».

ALLEGATO A

*Onere complessivo per il pagamento delle pensioni agli agenti di cambio nelle misure previste dal progetto di legge.*

Anno	Onere in lire	Anno	Onere in lire
1970 . . . . .	60.742.500	1990 . . . . .	40.055.925
1971 . . . . .	127.911.875	1991 . . . . .	43.691.375
1972 . . . . .	143.893.750	1992 . . . . .	51.029.388
1973 . . . . .	156.656.500	1993 . . . . .	55.572.563
1974 . . . . .	164.116.225	1994 . . . . .	53.643.931
1975 . . . . .	162.274.618	1995 . . . . .	52.322.156
1976 . . . . .	165.460.750	1996 . . . . .	49.767.900
1977 . . . . .	163.395.050	1997 . . . . .	42.731.325
1978 . . . . .	160.852.168	1998 . . . . .	34.673.844
1979 . . . . .	159.085.063	1999 . . . . .	29.107.488
1980 . . . . .	150.088.575	2000 . . . . .	25.717.737
1981 . . . . .	137.538.538	2001 . . . . .	31.606.575
1982 . . . . .	119.348.775	2002 . . . . .	28.562.625
1983 . . . . .	107.142.263	2003 . . . . .	19.981.325
1984 . . . . .	95.256.525	2004 . . . . .	15.179.938
1985 . . . . .	80.051.563	2005 . . . . .	18.882.500
1986 . . . . .	65.595.075	2006 . . . . .	22.619.188
1987 . . . . .	51.238.688	2007 . . . . .	16.551.194
1988 . . . . .	42.540.225	2008 . . . . .	5.177.218
1989 . . . . .	38.698.887	2009 . . . . .	4.550.000
		2010 . . . . .	2.206.750

*N. B.* — I dati relativi agli anni dal 1970 al 1989 rappresentano la porzione dell'intera spesa che in ciascun anno sarà sostenuta per tutte le pensioni concesse; i dati relativi agli anni dal 1990 in poi rappresentano invece soltanto quella parte della spesa di ciascun anno che sarà attribuibile alle pensioni concesse agli iscritti all'albo anteriormente al 1971. I dati suddetti per esattezza sono stati riportati integralmente ancorché, tenendo conto dell'inevitabile approssimazione connessa alla probabilità, sia poi più logico e pratico adoperarli arrotondati alle centinaia di migliaia di lire.

ALLEGATO B

*Valori attuali al 30 giugno 1970 degli oneri degli anni dal 1970 al 1989  
calcolati al tasso del 6 per cento.*

Anno	Millioni di lire
1970 . . . . .	60,7
1971 . . . . .	120,7
1972 . . . . .	128,1
1973 . . . . .	131,5
1974 . . . . .	130,0
1975 . . . . .	121,3
1976 . . . . .	116,6
1977 . . . . .	108,7
1978 . . . . .	100,9
1979 . . . . .	94,2
1980 . . . . .	83,8
1981 . . . . .	72,5
1982 . . . . .	59,3
1983 . . . . .	50,2
1984 . . . . .	42,2
1985 . . . . .	33,4
1986 . . . . .	25,8
1987 . . . . .	19,0
1988 . . . . .	14,9
1989 . . . . .	12,7
Totale . . . . .	<u>1.526,5</u>

ALLEGATO C

*Rata annua della somma non disponibile all'inizio della gestione.*

	Milioni di lire
Valore attuale degli oneri per il primo ventennio di esercizio . . . . .	1.526,5
Maggiorazione per spese generali (affitto sede, personale, rimborso spese ai consi- glieri, consulenze tecniche e legali) pari al 10 per cento . . . . .	152,6
Totale . . . . .	<u>1.679,1</u>
Ammontare delle somme pagate per il riconoscimento delle anzianità pregresse . . . . .	<u>286,1</u>
Valore attuale residuo da coprire con le entrate di esercizio . . . . .	<u>1.393 -</u>
Rata annua corrispondente . . . . .	<u>121,5</u>
Copertura dell'onere annuo:	
1) Quote individuali . . . . .	18
2) Somma ricavabile dalle marche da lire 30 applicate sui fissati bollati che gli agenti si scambiano per i contratti conclusi fra di loro (circa 1.900.000 all'anno) . . . . .	57
3) Somma ricavabile dai contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio (circa 2.000.000 all'anno) . . . . .	20
4) Somma ricavabile dai fissati bollati in ogni altro caso (circa 3.000.000 di fissati bollati) . . . . .	30
Totale copertura annua . . . . .	<u>125</u>
Entrata media di esercizio . . . . .	125 -
Rata corrispondente al valore attuale degli oneri . . . . .	<u>121,5</u>
Differenza da destinare a riserva per imprevisti e per la copertura delle pensioni di invalidità eventualmente dovute a iscritti subentrati ai pensionati . . . . .	<u>3,5</u>

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL FONDO

##### ART. 1.

È istituito il Fondo nazionale di previdenza degli agenti di cambio. Il Fondo ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

##### ART. 2.

Il Fondo ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nelle forme, nei limiti e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti al Fondo tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

##### ART. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli agenti di cambio iscritti negli albi professionali.

L'iscrizione al Fondo ha la stessa decorrenza della iscrizione negli albi professionali.

##### ART. 4.

Sono organi del Fondo:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) la giunta esecutiva;
- 4) il collegio dei sindaci.

##### ART. 5.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva. Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

#### ART. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti, fra tutti gli iscritti, dal consiglio nazionale degli ordini.

#### ART. 7.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti in carica o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la partecipazione di almeno tre membri e la presenza di almeno due componenti del collegio dei sindaci.

Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. I componenti del collegio dei sindaci non hanno diritto al voto.

I componenti del consiglio di amministrazione assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

I componenti il consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dagli iscritti che nell'ultima elezione abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all'integrazione del consiglio.

#### ART. 8.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge il presidente del Fondo, il vice presidente e gli altri membri della giunta esecutiva:



- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) delibera sugli investimenti patrimoniali;
- d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;
- e) dispone i controlli in materia di uso delle marche previdenziali;
- f) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta esecutiva;
- g) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi del Fondo;
- h) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 9.

La giunta esecutiva è composta dal presidente del Fondo, dal vice presidente e da un membro eletti, fra i propri componenti, dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
- d) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del consiglio;
- e) liquida le prestazioni del Fondo;
- f) amministra il personale del Fondo.

ART. 10.

Contro le deliberazioni della giunta di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato.

ART. 11.

Il collegio dei sindaci è composto:

- 1) da un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari

della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equivalente;

2) da un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equivalente;

3) da un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti al Fondo, da eleggersi dal Consiglio nazionale degli ordini.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica fino allo scioglimento del consiglio di amministrazione e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivo e consuntivo annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del consiglio di amministrazione e svolge le proprie funzioni in conformità con le disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica fino allo scioglimento del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

## CAPO II

### FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL FONDO

#### ART. 12.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) da un contributo personale annuo a carico di ciascun iscritto;

b) da un contributo derivante dall'applicazione di apposite marche recanti la dicitura « Fondo previdenziale agenti di cambio »;

c) dai redditi del patrimonio;

d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali.

#### ART. 13.

Il contributo personale di cui alla lettera a) del precedente articolo 12 è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto dell'iscrizione al Fondo.

#### ART. 14.

Il pagamento del contributo individuale è effettuato, a scelta degli iscritti, in rate trimestrali anticipate, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Fondo.

In caso di mancato pagamento delle rate entro i termini prescritti è dovuto l'interesse di mora nella misura del sei per cento.

ART. 15.

L'iscritto che cessa di appartenere al Fondo per cancellazione dall'albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione *una tantum* dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati, ivi compresi quelli eventualmente versati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 27.

La relativa domanda deve essere presentata, tramite il Consiglio dell'ordine, entro 90 giorni dalla data di cancellazione dall'albo.

ART. 16.

Il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 12 è corrisposto mediante applicazione di marche sui fissati bollati per contratti di borsa. L'importo della marca è stabilito:

*a*) in lire 30 per i fissati bollati che gli agenti di cambio si scambiano per i contratti conclusi fra di loro;

*b*) in lire 10 per i fissati bollati relativi ai contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio;

*c*) in lire 10 in tutti gli altri casi.

L'onere delle marche, nel caso di cui alla lettera *a*), è a carico degli agenti di cambio ed è a carico dei contraenti nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*).

Per la riscossione del contributo di cui ai commi precedenti si applicano le norme che regolano la riscossione dell'imposta di bollo sui contratti di borsa anche per ciò che concerne la riscossione in modo virtuale nei casi in cui tale modalità è ammessa per l'imposta suddetta. In quest'ultima ipotesi gli uffici del registro riscuotono il contributo contabilizzandolo nelle contabilità speciali e lo versano sul conto corrente postale del Fondo dopo aver operato le stesse trattenute previste per le somme riscosse per conto della Cassa nazionale del notariato.

ART. 17.

Le marche sono stampate a cura e spese del Fondo e la loro vendita agli agenti di cambio è affidata ad un istituto bancario di interesse nazionale. Il consiglio di ammini-

strazione del Fondo, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse. Il ricavato della vendita delle marche deve essere versato in apposito conto corrente del Fondo.

Le marche sono annullate mediante apposizione del timbro a calendario.

ART. 18.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

- 1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario o in fondi di investimento;
- 3) in acquisto di beni immobili.

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 12 può essere variato in relazione all'andamento finanziario della gestione, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo.

Il decreto è emanato entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è attuata la variazione.

ART. 20.

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio, la giunta esecutiva predispose entro il 31 ottobre ed il 31 marzo, rispettivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al consiglio di amministrazione che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

Almeno ogni cinque anni, viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO III  
DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 21.

Il trattamento di previdenza consiste nella concessione delle seguenti prestazioni:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di invalidità;
- c) pensione ai superstiti.

La concessione dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale.

ART. 22.

Le pensioni sono corrisposte direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti. Il pagamento è effettuato a rate mensili posticipate.

ART. 23.

La pensione di vecchiaia spetta, previa cancellazione dall'albo, all'agente di cambio che abbia compiuto almeno settanta anni di età e che abbia altresì maturato una anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore a venti anni e sia in regola col pagamento dei contributi.

La pensione corrispondente all'anzianità di iscrizione minima di cui al precedente comma è stabilita nella misura di lire 910.000 annue. Per ogni anno di iscrizione al Fondo in più dei venti, l'importo predetto è maggiorato del 5 per cento, fino a raggiungere il limite massimo di lire 1.820.000 annue corrispondente alla anzianità complessiva di 40 anni.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali, di cui due nel mese di dicembre.

Ai fini del computo della anzianità di iscrizione le frazioni di un anno, se superiori a sei mesi, sono considerate come anno compiuto.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono soddisfatti i requisiti richiesti dal primo comma del presente articolo.

ART. 24.

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che, prima di avere acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, diventi inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale.

La pensione di invalidità è di importo pari a quello della pensione minima di vecchiaia, salvo la maggiorazione, spettante a norma del precedente articolo 23 per l'eventuale periodo di iscrizione al Fondo eccedente i venti anni.

Tuttavia se l'invalidità deriva da infortunio dovuto a cause direttamente connesse all'esercizio della professione, l'importo è stabilito in misura pari alla pensione massima di vecchiaia.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 25.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità assoluta e permanente l'iscritto deve presentare, unitamente alla domanda di pensione di invalidità un certificato del medico provinciale.

Il Fondo può accertare in qualunque momento, anche per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni di inabilità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

ART. 26.

In caso di morte dell'agente di cambio che abbia acquisito il diritto a pensione, è concesso ai superstiti un trattamento complessivo pari al 60 per cento della pensione spettante al momento del decesso. Se l'iscritto muore prima di aver conseguito il diritto a pensione, è concesso ai superstiti un trattamento complessivo pari al 60 per cento della pensione che sarebbe spettata all'iscritto e in ogni caso in misura non inferiore al 60 per cento della pensione minima.

Qualora il decesso dell'iscritto sia dovuto ad infortunio direttamente connesso con l'esercizio della professione, ai superstiti spetta in ogni caso un trattamento di pensione complessivo pari al 60 per cento della pensione massima.

Sono considerati superstiti:

- a) la moglie non legalmente separata per sua colpa;
- b) i figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti e giudizialmente dichia-

rati, che siano minorenni e, se figlie, anche nubili, ed a carico dell'iscritto o del pensionato;

c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti e giudizialmente dichiarati, che siano maggiorenni, ed il marito, qualora da epoca anteriore al decesso dell'iscritto o del pensionato siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dello stesso e, se figlie, purché nubili.

Perdono il diritto al trattamento di pensione già in godimento:

il coniuge, allorché contragga nuovo matrimonio;

i figli minorenni di ambo i sessi, al compimento del ventunesimo anno di età, ovvero se figlie, dalla data del matrimonio che sia contratto prima del raggiungimento di detta età;

i congiunti inabili di cui al precedente comma, lettera c), allorché venga riconosciuta la cessazione della inabilità, ovvero, se figlie, allorché contraggano matrimonio.

In caso di concorso di più superstiti, la pensione complessiva è ripartita in quote uguali fra gli aventi diritto; allorché ciascuno di essi viene meno per morte o per perdita del diritto ai sensi del precedente comma, la quota ad esso spettante è devoluta ai rimanenti beneficiari.

Per i familiari di cui alle lettere b) e c), il requisito della convivenza a carico è accertato in base alle norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari.

Per l'accertamento ed il controllo dello stato di inabilità richiesta per i familiari di cui alla lettera c) si applicano le norme del precedente articolo 25.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### ART. 27.

Gli iscritti al Fondo a norma del precedente articolo 3 possono ottenere il riconoscimento delle pregresse annualità di esercizio dell'attività di agente di cambio ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.

Per ottenere il riconoscimento predetto gli interessati debbono presentare domanda al Fondo entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e debbono versare un con-

tributo di lire 60.000 per ogni annualità. È consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione di cui al precedente comma nel termine massimo di un biennio. In tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato effettivamente completato il pagamento dell'ultima rata.

In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento delle predette annualità, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento medesimo.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo dopo l'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, che al compimento del settantesimo anno di età abbiano esercitato per almeno dieci anni l'attività professionale sono in ogni caso ammessi a versare le annualità necessarie per il conseguimento della pensione minima.

ART. 28.

In sede di prima applicazione il pagamento delle pensioni ha inizio, senza corresponsione di interessi sugli arretrati, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

Per i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi del Fondo sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 30.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento del Fondo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione del Fondo con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.